

esempio, con l'anagrafe comunale o con l'amministrazione previdenziale o con l'amministrazione sanitaria di rivolgersi ad un istituto che è stato creato proprio per occuparsi di questi problemi? E' forse perché abbiamo di fronte cittadini 'diversi' che neghiamo loro l'accesso alle tutele ed alle garanzie di cui già godono i cittadini 'normali'?

Certo, vi sarebbe una differenza organizzativa da affrontare: i cittadini si rivolgono, normalmente, al Difensore civico recandosi presso il suo ufficio. Nel caso delle persone private della libertà personale sarà il Difensore civico a doversi recare presso il loro luogo di forzata residenza; ma sostanzialmente ciò è quanto accade nella nostra Provincia autonoma per facilitare l'accesso al nostro servizio da parte di chi abita nelle valli: mensilmente è attivato un recapito presso ciascuna sede comprensoriale, cui i cittadini possono rivolgersi più agevolmente, evitando di viaggiare fino al capoluogo. Si tratterebbe di attivare un recapito mensile presso la struttura carceraria. Ed è infatti questa la modalità organizzativa individuata dal *Médiateur* francese che, previa sottoscrizione di una Convenzione con il Ministro della Giustizia (firmata il 16 marzo 2005), ha scelto di inviare propri delegati presso dieci stabilimenti penitenziari – la prima sperimentazione durerà diciotto mesi – allo scopo di garantire anche ai cittadini detenuti, per circa mezza giornata alla settimana, un punto di accesso al servizio. "Non vi era ragione di aggiungere un'ulteriore discriminazione alla condizione di detenuto 'specializzando' delegati che avrebbero avuto attitudine ad operare solo nell'ambiente carcerario": i delegati del *Médiateur*, infatti, pur avendo avuto una formazione specifica sull'organizzazione, il funzionamento e la specificità del carcere, sono i medesimi funzionari che si occupano ordinariamente dei cittadini che si rivolgono all'ufficio.

Pur riconoscendo dunque le diverse esigenze delle singole realtà locali – la Provincia autonoma di Trento, con le sue due Case circondariali, non può certo essere paragonata a grandi città come Roma o Milano – io credo che possano essere individuate soluzioni organizzative che valorizzino gli esistenti strumenti di tutela a favore dei cittadini. Ricordo, ad esempio, come la Regione Lombardia nella L.R.14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni a tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia) abbia

scelto di affidare al Difensore civico regionale le funzioni di garante dei detenuti (art.10), almeno sino al riordino complessivo dell'ufficio. Approfitto della presenza dell'on. Saia per osservare che ho visto proprio con sfavore la perdita all'interno del testo unificato della Commissione della norma che prevedeva la possibilità del garante nazionale di avvalersi dei difensori civici regionali e delle Province autonome per lo svolgimento delle funzioni di garanzia. Non mi pare affatto serio che in una proposta di legge nazionale non ci si ponga il problema di armonizzare l'esistente con quanto di nuovo si vuole progettare. L'assoluta disattenzione verso le figure di garanzia già operanti sul territorio rischia di essere l'anticamera del fallimento.

Peraltro, mi pare che già questo sia ciò che accade in alcune realtà: la Regione Lazio ha istituito la figura del Garante (L.R. 6 ottobre 2003, n.31) ed anche il Comune di Roma ha istituito la medesima figura (delib. consiliare 462 del 30 luglio 2003) ma non vi è nessuna norma che si occupi del loro coordinamento, chiarendone i rapporti, gli ambiti di competenza e le eventuali attività comuni. Un breve cenno viene invece dedicato dalla delibera del Comune di Roma alla possibilità di coordinare le iniziative del Garante con quelle dell'esistente Difensore civico comunale, così come previsto anche in iniziative analoghe dei Comuni di Nuoro, Firenze e Torino. Immagino comunque quali siano i possibili rischi di sovrapposizione, duplicazione di iniziative ed interventi, diseconomie complessive che incombono su un simile sistema in mancanza di un chiaro coordinamento tra i diversi strumenti di garanzia presenti sul territorio.

Concludo osservando che se il carcere può essere definito un "luogo in ombra", nel quale viene spesso coperto ciò che vi accade, non diversamente poteva essere definita la Pubblica amministrazione prima dell'entrata in vigore delle norme sulla trasparenza e sull'accesso. Anche il Difensore civico nacque negli anni '70 per accompagnare il cittadino nelle sue difficili relazioni con un'amministrazione chiusa, tenuta al segreto, autoreferenziale. Dunque, esiste una forte similitudine di percorso e di finalità: come si è lavorato per togliere dall'ombra le pubbliche amministrazioni, anche grazie alla mediazione ed alle sollecitazioni dei Difensori civici regionali e locali, così si può oggi sperimentare l'esperienza

da essi acquisita per togliere dall'ombra anche quella particolarissima amministrazione che è il carcere.


Il proliferare di figure specialistiche di garanti non mi sembra essere la modalità più efficace: lo stesso Consiglio d'Europa, che in più occasioni si è occupato del Difensore civico/*Médiateur*, ha suggerito di evitare non solo l'eccessiva frammentazione territoriale di questo istituto, ma anche l'eccessiva proliferazione di Difensori civici specializzati o settoriali "che potrebbe ostacolare il buon funzionamento di un sistema generale di tutela dei diritti dell'uomo" (Risoluzione 80/1999 relativa al ruolo dei mediatori/difensori civici a livello locale e regionale nella difesa dei diritti dei cittadini). E' bene quindi riflettere sull'opportunità di considerare fin da oggi, su modello dell'*Ombudsman* svedese e del *Médiateur* francese, anche il Difensore civico regionale o comunale un adeguato ed immediatamente attivabile strumento di garanzia a disposizione di tutti i cittadini, compresi quelli da noi separati dalle mura di un carcere.

Grazie.

PAGINA BIANCA

**AUTORIZZAZIONE CONCESSA AL DIFENSORE CIVICO
ED ALLA DIRETTRICE DELL'UFFICIO, DOTT. RAVELLI
PER L'ACCESSO ALLA CASA CIRCONDARIALE
DI TRENTO**

PAGINA BIANCA



UFFICIO DI SORVEGLIANZA
DI TRENTO
Per. il 22 FEB. 2007
N. 5107-A1

Ministero della Giustizia 6/07 A1

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

CASA CIRCONDARIALE TRENTO - Area Educativa

FAX

Trento, 22-2-2007

Risposta alla lettera n.
del

Al Sig. Magistrato di Sorveglianza
Dr. M. IZZO

TRENTO

OGGETTO: accesso all'istituto ex art. 17 ord. penit. del difensore civico.

Dopo alcuni contatti informali con questa Direzione e con lo stesso Ufficio di Sorveglianza, il Difensore Civico provinciale formalizza la sua richiesta di accedere alla Casa Circondariale per offrire il suo servizio istituzionale alle persone qui ristrette.

Già nelle occasioni di conoscenza preliminare, il Difensore Civico e la Diretrice dell'Ufficio avevano precisato opzioni e limiti di tale proposta: un'offerta di consulenza e mediazione tra le situazioni giuridiche soggettive dei detenuti e le istituzioni pubbliche e private di riferimento, esclusa ogni interposizione con operatori penitenziari e Magistrati del processo e dell'esecuzione penale. Insomma, non un Garante per i diritti dei detenuti (figura già esistente altrove ma lontana dalle intenzioni della proponente) ma la semplice estensione all'ambiente detentivo del servizio del difensore civico già esistente in provincia per le persone libere.

In concreto, le persone che chiedono di fisicamente accedere alla struttura secondo un calendario che si immagina possa prevedere una caderia mensile sono il Difensore Civico dr. Donata BORGONOVO RE e la Diretrice dell'Ufficio dr. Maria RAVELLI. Per entrambe sono già state richieste rituali informazioni di p.s. (qui non ancora pervenute), mentre è qui disponibile l'allegata copia delle relative carte di identità.

Questa Direzione esprime valutazione di favore al decollo dell'esperienza. L'idea che si sottopone alla prudente valutazione della S.V. è nel senso di un'autorizzazione ex art. 17 (rinnovabile) in ipotesi fino al 31-12-2007; di un accesso mensile per le udienze con i soli detenuti richiedenti; di possibilità di accessi non soggetti a vincoli particolari finalizzati a momenti di confronto con gli operatori del trattamento, della sicurezza, dei servizi; infine, di una verifica con la S.V. della linearità dell'esperienza prima dell'eventuale rinnovo annuale dell'autorizzazione.

Nell'attesa di cortese riscontro, si pongono ossequi N° 5107-A1
UFFICIO DI SORVEGLIANZA - TRENTO N° 6/07 A1

IL DIRETTORE
(Dr. G. Garrubbo)

Vto si autorizza l'accesso all'
Istituto ex art 17 O.P. della persona
nominata fino al 31.12.2007

IL CANCELLIERE C1
Silvana Deodati

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Dott.ssa Monica Izzo

TX/RX 98841

001

22/02/2007 GIO 13:06 Trento 23.02.2007

PAGINA BIANCA

**DOCUMENTO SUL «DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI
COMUNALI» DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO
ISTITUITA PRESSO LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

PAGINA BIANCA

L'accesso ai documenti amministrativi

9.2

*Pareri espressi dalla Commissione sui quesiti più significativi
posti da pubbliche amministrazioni o privati cittadini*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

PAGINA BIANCA

SOMMARIO

NOTA INTRODUTTIVA (Diana Agosti)

PARTE I

La natura giuridica del diritto di accesso ai documenti amministrativi e l'interesse ad accedere dopo la legge n. 15 del 2005: due questioni ancora aperte
(Sergio Fiorenzano)

Diritto alla sicurezza e diritto alla privacy (Barbara Torrice)

PARTE II**ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE
PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Il diritto di accesso ai documenti inerenti le procedure selettive

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Il diritto di accesso ai documenti di società a partecipazione pubblica da parte dei consiglieri comunali e di soggetti privati

PARTE III**NORMATIVA RIGUARDANTE
L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
NELL'UNIONE EUROPEA****Regolamento (CE) 30 maggio 2005 n. 1049/2001**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Ex art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Dalla casistica delle questioni giunte all'esame della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi emerge che sempre più spesso le pubbliche amministrazioni ed i privati richiedono dei pareri sulle corrette modalità di esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali, regionali e provinciali.

Nell'ambito dell'ordinaria attività amministrativa degli enti locali, infatti, gli operatori si trovano di fronte alle più svariate richieste di atti e notizie formulate dai suddetti consiglieri, le quali fanno nascere il problema della possibilità di fornire quanto richiesto nel rispetto del diritto di accesso degli stessi, oltre che nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, ed in particolare dei principi di buon andamento ed imparzialità, che sono alla base dell'attività della pubblica amministrazione.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, negli ultimi anni della sua attività, ha fornito delle risposte il più possibile esaustive alle problematiche formulate sia dai consiglieri che da operatori degli enti locali, considerando quale punto cardine di riferimento per la risoluzione delle stesse una disposizione di carattere generale, vale a dire l'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che disciplinando i diritti dei consiglieri, al riguardo statuisce: "*I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge*".

Volendo tracciare una sintesi dell'attività sin qui svolta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sul tema, si rileva che essa ha posto delle linee guida in materia, uniformandosi alla posizione assunta dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti, attraverso l'analisi dei diversi e numerosi quesiti ricevuti, aventi oggetto diversi profili di notevole interesse e spessore per gli operatori del settore.

Tra i numerosi temi discussi, alcuni assumono ancora oggi un fondamentale rilievo, poiché – nonostante i recenti interventi normativi in materia di diritto di accesso – attraverso la trattazione degli stessi, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha potuto soffermarsi sul contenuto dell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, specificando e chiarendo così i diversi elementi costituenti tale fattispecie normativa.

Per lo più si è trattato di istanze e quesiti concernenti il diritto di accesso dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, sia sotto un profilo normativo generale relativo a limiti ed estensione del diritto stesso, sia sotto un profilo specifico, con questioni particolari ed una casistica specifica, quale ad esempio, l'accesso al protocollo generale e/o al protocollo riservato, l'accesso a documenti fiscali e tributari degli enti locali o ancora l'accesso ai verbali di sedute consiliari.

Pertanto, di seguito, si riportano i principi fondamentali affermati in materia, sulla base delle singole e specifiche problematiche concernenti il diritto di accesso dei consiglieri, estratti da alcuni tra i più rilevanti pareri espressi sul tema dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, analizzando altresì la previsione dell'art. 43 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 nei suoi diversi profili.

Con riferimento al diritto di accesso dei consiglieri (comunali, provinciali, regionali), si tratterà della loro legittimazione attiva (*munus*), della loro legittimazione passiva, dell'oggetto dell'accesso richiesto, del requisito del possesso, da parte dell'amministrazione, dei documenti di cui si richiede l'accesso, del requisito della strumentalità delle informazioni rispetto all'espletamento del mandato dei consiglieri, del rapporto di tale diritto di accesso con le disposizioni a tutela della pri-

vacy, ed infine, di temi particolari e di contenuto specifico, quali il diritto di accesso al protocollo, ed il diritto di accesso agli accertamenti I.C.I. e T.A.R.S.U.

In particolare, si esamineranno, e si riporteranno in parte, i contenuti dei pareri rilasciati alle seguenti amministrazioni locali:

- Comune di Formicola;
- Comune di Vicenza;
- Prefettura di Belluno;
- Comune di Conselve;
- Comune di Malegno;
- Comune di Morino;
- Comune di Palma di Montechiaro;
- Comune di Confluenti;
- Comune di Castellanza;
- Comune di Sammichele di Bari.

La legittimazione attiva dei consiglieri

In primo luogo deve essere esaminato l'aspetto della legittimazione attiva, poiché il diritto in esame è riservato ai consiglieri ed è un diritto particolare e ben diverso dal diritto di accesso disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Infatti, nell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 si delinea un diritto che deriva dalla carica ricoperta, per cui il consigliere deve provare il collegamento effettivo fra quanto richiesto e la cura del pubblico interesse. Non è, invece, è necessario che egli dimostri un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, posto che tale esternazione è superflua per il *munus* ricoperto e quindi per la qualificazione funzionale ed i limiti del mandato cui è correlata la figura del consigliere. Ciò a differenza dell'ipotesi prevista dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, in cui il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, dietro presentazione di richiesta motivata.

Ebbene, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nei pareri espressi, più volte ha affermato la specificità della qualifica di consigliere (comunale, provinciale, regionale) rispetto all'esercizio del diritto di accesso, seguendo i principi consolidati in giurisprudenza sul tema. Da ultimo, nella seduta del 25 gennaio 2005, in merito alla richiesta del Comune di Formicola¹ relativa alla istanza formulata da alcuni consiglieri comunali di ottenere la copia di alcuni mastri dello stesso Comune, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi si è così espressa: "In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi richiesti, in virtù del *munus* agli stessi affidato".

"La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985 n. 816 e 31 L. 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedi-

¹ Plenum del 25 gennaio 2005, in *L'accesso ai documenti amministrativi* 9.1, pag. 47.

menti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

"Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

"E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 528 del 7 maggio 1996, ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

"Pertanto, non si giustifica – in linea di principio – l'opposizione di un eventuale diniego ai consiglieri comunali di poter ottenere il rilascio della copia del mastro mandati e.f. 2003 per intervento e del mastro reversali e.f. 2003 per risorsa. L'istanza non può ritenersi indeterminata, poiché sono identificati specificatamente i documenti cui si vuole accedere, e irrilevante è, altresì, l'affermazione del sindaco, secondo il quale i mastri non sono documenti capaci di produrre autonomi effetti".

"I mastri, infatti, sono i registri che raccolgono e specificano tutte le partite in dare e in avere di un'amministrazione; e come tali sono da considerare accessibili, rientrando nella nozione di documento amministrativo, ai sensi della legge 9 agosto 1990, n. 241, art. 22, comma 2, secondo cui è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".

"Tra l'altro, in linea generale, non si giustifica l'esclusione dall'accesso dei documenti e libri contabili, in considerazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla piena trasparenza della gestione del pubblico denaro".

La legittimazione passiva dei consiglieri

Altro elemento della fatispecie disciplinata nell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 è rappresentato dalla legittimazione passiva che si concretizza non solo negli enti di appartenenza del consigliere (comune, provincia, regione), ma anche nelle aziende od enti dipendenti dal comune o dalla provincia.

Al riguardo, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data 16 novembre 2004, ha esaminato una istanza del Comune di Vicenza² avente ad oggetto la legittimazione dei consiglieri comunali ad accedere ai documenti di società per azioni partecipata dal comune stesso, pronunciandosi in tal senso: "(Omissis...)...solo in relazione a deliberazioni del consiglio d'amministrazione che non attengano, nei sensi indicati, al perseguimento del pubblico interesse possa ritenersi giustificato il diniego d'accesso, la cui legittimità va quindi valutata in concreto, caso per caso".

"Tale conclusione, di carattere generale, non può ritenersi derogata – dall'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – in favore del consigliere comunale, nel senso di riconoscere che quest'ultimo, in virtù del proprio munus, possa accedere a tutti indiscriminatamente gli atti della società partecipata. Infatti i poteri particolarmente penetranti che tale articolo attribuisce ai consiglieri comunali riguardano pur sempre la facoltà di ottenere, in relazione all'attività amministrativa riferibile – in via diretta o indiretta – all'esercizio delle funzioni del comune, tutte le notizie e le informazioni "utili all'espletamento del proprio mandato"; e quindi non sembra che possa ritenersi rientrare nell'ambito di tale mandato anche l'acquisizione di notizie e di informazioni che non siano riferibili – neanche per interposta società partecipata – all'attività amministrativa propria del comune. (Omissis...)... Un altro limite di carattere generale consiste nella verifica del rapporto di strumentalità tra i documenti e/o le informazioni richieste e lo svolgimento del munus da parte dei consiglieri comunali e provinciali. Al riguardo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in alcuni precedenti pareri ha chiarito come tale rapporto sia da escludere laddove l'istanza di accesso sia preordinata al soddisfacimento di interessi personali oppure quando il suo accoglimento sia in grado di aggravare (per la sua pervasività) l'attività dell'amministrazione richiesta".

L'oggetto del diritto di accesso dei consiglieri

Elemento da non sottovalutare nell'esame della fatispecie di cui all'articolo in esame è l'oggetto dell'accesso: l'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 cita testualmente "...notizie e le informazioni ..." non riferendosi perciò solo ai documenti amministrativi. Da ciò emerge chiaramente che il consigliere non ha un diritto limitato ai soli documenti amministrativi, ma il suo diritto si estende a qualsiasi informazione, indipendentemente dal fatto che essa sia contenuta in un documento.

Tale orientamento è stato confermato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nella seduta del 22 ottobre 2002, in risposta al quesito posto dalla Prefettura di Belluno³, relativo alla acquisizione da parte dei

² Plenum del 16 novembre 2004, in *L'accesso ai documenti amministrativi* 9, pag. 1156.

³ Plenum del 22 ottobre 2002, in *L'accesso ai documenti amministrativi* 8, pag. 269.

consiglieri comunali delle registrazioni su supporto magnetico delle adunanze consiliari, considerando possibile in tal caso l'accesso degli stessi, seppure a determinate condizioni e garanzie.

Nel parere formulato, infatti, si afferma che: *"La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, anche in considerazione della giurisprudenza ampiamente favorevole in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, ritiene che tale diritto sussista per le registrazioni su supporto magnetico delle adunanze consiliari ma, conformemente alla giurisprudenza più recente e pertinente al caso di specie, sia esercitabile solo successivamente alla stesura definitiva del verbale dell'adunanza stessa. (Omissis...). Peraltra, resta comunque nella facoltà dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della legge n. 241/90, di differire l'accesso alla registrazione sino al perfezionamento del verbale dell'adunanza consiliare; infatti, attesa la natura meramente strumentale della registrazione rispetto al verbale, l'accesso alla prima deve ritenersi consentito solo dopo il perfezionamento del secondo."*

Il requisito del possesso da parte delle amministrazioni dei documenti richiesti dai consiglieri

Nell'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 si richiede poi che le notizie e le informazioni siano "... in possesso ..." degli uffici. Ciò comporta che il consigliere, nell'esercizio del suo diritto di accesso, non può pretendere dagli uffici una ricerca all'esterno di notizie ed informazioni, di cui l'ente non è in possesso.

Conformemente a tale principio, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi si è espresso, nel parere espresso il 28 gennaio 2003, sulla richiesta del Comune di Conselve⁴ di conoscere le modalità del corretto esercizio del diritto d'accesso da parte dei consiglieri comunali. Tale richiesta sorgeva dall'elevato numero di richieste formulate dagli stessi consiglieri alla propria Amministrazione, che inoltre chiedeva di sapere se nel rilascio della documentazione, il Comune stesso dovesse fare anche un'opera di ricerca e di elaborazione oppure dovesse fornire esclusivamente quanto esattamente gli fosse stato richiesto.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha risposto che: *"nel rilascio della documentazione, il Comune deve fornire esclusivamente quanto esattamente gli è stato richiesto, senza effettuare anche un'opera di ricerca e di elaborazione".*

"È infatti generale dovere della Pubblica Amministrazione di ispirare la propria attività al principio di economicità, da cui discende l'esigenza di non aggravare le procedure esecutive se non per giustificati particolari motivi. Questo generale dovere incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere ma anche sui soggetti che richiedono prestazioni amministrative, i quali specie se appartenenti alla stessa amministrazione, sono tenuti - in un clima di leale cooperazione - a modulare le proprie richieste in modo da contemperare il loro interesse privato con l'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione".

⁴ Plenum del 28 gennaio 2003, in *L'accesso ai documenti amministrativi 8*, pag. 297.